



OGGETTO:	LAVORI DI O.C.S.R. N°33/2017 REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE / RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE (SCUOLA VIA VALERIO VALENTINI ROSA GALANTI, MATERNA COMUNALE CUP C69H18000140003 C.I.G. 8415997C6B - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLA D.L. E DEL C.S.E
	Importo a base di negoziazione: EURO 8.189,42 oltre contributo integrativo e Iva ai sensi di legge
	Disciplinare d'incarico

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto dell'incarico è quello del servizio Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. relativamente ai lavori di: **“Realizzazione plesso scolastico mediante demolizione / ricostruzione e contestuale nuova costruzione (scuola via Valerio Valentini Rosa Galanti, materna comunale CUP C69H18000140003 C.I.G. 8415997C6B)”**.

Si intende come supporto alle attività del R.U.P. ogni prestazione tecnica ed amministrativa relativa al corretto svolgimento delle funzioni del R.U.P. medesimo, come analiticamente elencate all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., articolo che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il professionista è tenuto a svolgere l'incarico secondo le esigenze e le direttive che saranno impartite dal R.U.P. Esso resterà obbligato alla osservanza del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), per le parti ancora applicabili (norme transitorie) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i; in genere della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Marche, nonché del D.M. 07/03/2018 n. 49 (Linee guida direzione lavori). Nello svolgimento dell'incarico devono essere rispettate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente per progettazione, ed in particolare quelle contenute nel Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». e successive eventuali integrazioni, modifiche e/o circolari applicative e/o esplicative

Le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento andranno prestate in relazione ad ogni aspetto del procedimento tecnico/amministrativo relativo all'intervento descritto in oggetto, che abbia inizio in data successiva alla sottoscrizione del presente disciplinare di Incarico professionale o che sia già in corso a tale data, secondo le necessità e le richieste formulate, dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il professionista, comunque avrà l'obbligo di:

- Assistere il RUP nella tenuta dei contatti per eventuali incontri con Enti, direzione lavori, impresa esecutrice ecc., per la risoluzione di qualsiasi problematica possa emergere nell'esecuzione dell'opera
- Assistere il RUP nella predisposizione di relazioni/autorizzazioni di modifiche contrattuali e/o varianti che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dell'appalto, come previsto all'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
- Rilasciare parere di natura tecnico/amministrativa richiesti dal RUP;
- Supportare il RUP nell'esame documentazione amministrativa per il controllo e verifica operazioni contabili;

Il professionista incaricato avrà l'obbligo di recarsi in cantiere e/o presso gli uffici comunali ad ogni richiesta del R.U.P., preventivamente comunicate, senza diritto ad alcuna maggiorazione rimborso per spese o altro,

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010, dovranno essere conformi alla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche ed ogni altra norma, criterio e procedure vigenti, per quanto compatibile.

Il professionista è obbligato, altresì, ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Le prestazioni affidate non possono essere subappaltate neanche parzialmente.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO PROFESSIONALE - PENALI

L'incarico decorre dalla stipula del contratto sul MEPA e termina con l'approvazione del certificato di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera di cui all'oggetto.



In caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti dal R.U.P. per lo svolgimento delle prestazioni, si applicherà una penale pari all'1% dell'importo delle competenze, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine indicato in precedenza o assegnato dal RUP, sempre che lo stesso non sia imputabile a fatto non dipendente dal professionista, puntualmente documentato, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni causati dall'inadempienza. Del fatto verrà informato l'ordine professionale di appartenenza e l'ANAC.

ART. 4 – CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del corrispettivo posto a base d'asta per le prestazioni professionali, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, è pari a **Euro 8.189,42, oltre contributo integrativo e Iva come per legge**.

Nel corrispettivo del servizio sono comprese tutte le spese inerenti agli spostamenti per le attività di cui al presente disciplinare, sino alla completa ed esauritiva conclusione dei servizi oggetto di incarico.

Il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico, sarà quello derivante dal ribasso offerto dal Professionista Incaricato, comprensivo anche dei rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è da intendersi fisso, invariabile, e senza alcuna possibilità di aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e categorie delle opere in seguito alla redazione di varianti ecc.

I pagamenti saranno liquidati nel seguente modo:

- il 90% del corrispettivo come sopra determinato, in n. 4 rate mensili posticipate decorrenti dalla stipula dell'affidamento sul MEPA
- il restante 10% all'approvazione del certificato di collaudo tecnico/amministrativo da parte di questo Comune

Resta inteso che qualora l'approvazione del certificato del collaudo tecnico/amministrativo avverrà prima dei termini avanti indicati sarà corrisposto il saldo restante in unica soluzione

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nei documenti di gara o nella richiesta di preventivo. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: **UF4MRH**

La liquidazione dei pagamenti avverrà al massimo **entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica**, previa approvazione del R.U.P. e secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale l'**Amministrazione Committente** si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il **Professionista Incaricato**, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti dell'**Amministrazione Committente**.

Il pagamento al **Professionista Incaricato** del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità, l'**Amministrazione Committente** sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al **Professionista Incaricato**, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, il **Professionista Incaricato** non può opporre eccezione all'**Amministrazione Committente**, né ha titolo al risarcimento di danni.

Il professionista rinuncia, con la firma del presente disciplinare, a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente disciplinare

ART. 5 – IMPEGNI

Con la firma del presente contratto, il professionista dichiara di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni dell'allegato **"Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza"**.

Il professionista dichiara, in particolare, di accettare le seguenti clausole del predetto protocollo:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

Clausola n. 1



“il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.”.

Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto

Il professionista dichiara altresì di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni dell'allegato **“Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti Pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno” del 27/09/2016”.**

Il professionista dichiara, in particolare, di accettare le seguenti clausole del predetto protocollo:

In riferimento all'Allegato n.1 del Protocollo di Legalità sopra richiamato:

di aver preso visione dei contenuti del protocollo di legalità sottoscritto fra la prefettura di Ascoli Piceno e le stazioni appaltanti e pertanto si impegna ad accettare e dare applicazione a tutte le disposizioni in esso contenute, nonché alle specifiche clausole di seguito riportate:

Clausola n.1

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile”.

Clausola n.2

“La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria”.

Clausola n.3

“La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella



fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la stazione appaltante e la Prefettura, come previsto dalla precedente clausola n. 2".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la stazione appaltante e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema di penalità ivi previsto".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 6

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 7

"La stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

In riferimento all'Allegato n.3 del "Protocollo di Legalità" sopra richiamato:

di aver preso visione e accettare gli impegni scaturenti dalle dichiarazioni che seguono, concernenti gli obblighi scaturenti dall'applicazione della normativa anticorruzione:

a) Dichiarazione n. 1: *"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".*

b) Dichiarazione n. 2: *"Il contraente prende atto ed accetta che la stazione appaltante è obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".*

Il professionista dichiara infine di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Ministero dell'Interno Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, cui al decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 6 – ULTERIORI IMPEGNI

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che è pubblicato sul sito *on line* del Comune il Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Si dà atto altresì che sul medesimo sito è pubblicato il Codice di Comportamento Comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013



nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 10/2020. Il professionista si impegna a trasmettere gli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista incaricato un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, il presente disciplinare è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 8 SPESE DI STIPULA

Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa.

ART. 9 DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico che sarà affidato;

ART. 10 DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

Per quanto riguarda l'incarico affidato, il professionista eleggerà domicilio presso la sede dichiarata in sede di trattativa. Tutte le comunicazioni, inerenti al presente incarico, dell'amministrazione al professionista incaricato avverranno esclusivamente via PEC. All'indirizzo dichiarato dal professionista in sede di trattativa.

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, il professionista, dichiara di assumere ogni e qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico. A tal fine si impegna a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, su cui effettuare i bonifici, unitamente alla presentazione delle fatture.

Sulle fatture dovrà essere indicato il CUP e CIG relativo all'incarico conferito. La mancata apposizione di tali codici sulla fattura, esenta l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dal presente disciplinare d'incarico.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi esecutive. In tali casi al tecnico incaricato è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte fino a quel momento.

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, e qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione di cui ai precedenti commi avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti

ART. 13 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impreviudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione Committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14 RECESSO



L'Amministrazione Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista Incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

ART. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista Incaricato e l'Amministrazione Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa o bonaria, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

24.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Ascoli Piceno.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E DI CHIUSURA

Ai fini dell'espletamento del presente incarico il Professionista dichiara, e con la sottoscrizione del presente atto, conferma:

- di assumere la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà, compresi i dipendenti ed i beni dell'Amministrazione, che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo;
- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi;
- di non accettare, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, nuovi incarichi professionali dall'impresa risultata affidataria dei lavori, obbligandosi a segnalare immediatamente al Comune l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;

Il Professionista è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare si richiamano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.

Al Professionista incaricato è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del c.c. secondo quanto previsto al comma 8, dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016.

Le Parti, in pendenza del rapporto, dovranno comportarsi secondo correttezza e buona fede, e il Professionista si obbliga a prestare il proprio lavoro con la diligenza e le ulteriori prescrizioni di disciplina indicate all'art. 1176 e segg. del c.c., senza entrare in concorrenza e in conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Ogni comunicazione tra le Parti inerenti la modifica, l'integrazione, l'esecuzione del presente incarico deve avvenire per forma scritta ai rispettivi indirizzi pec

ART. 16 – RISERVATEZZA

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, la Ditta Cestarelli Office, con sede legale in Porto S. Giorgio (FM), Via G. Galilei n.6 , P.Iva 1900720432, per il tramite del referente Dott. Francesco Mariani, nominato Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - Email: rpd@umtronto.it.

Il Professionista con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente disciplinare, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD), è in capo all'Amministrazione adotterà idonee misure di sicurezza che saranno comunicate tempestivamente alla parte.



È fatto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni e i dati personali acquisite/i se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di tutela dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza, proporzionalità.

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Il Professionista dichiara, con riferimento alle disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, che negli ultimi 3 anni non risultano assunti dipendenti del Comune, e che in costanza di rapporto si obbliga ad informare, anche per i tre anni successivi alla conclusione del contratto, ogni assunzione riferita ad ex dipendenti del Comune.

Il presente disciplinare costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le Parti concordano che non sussistono condizioni vessatorie.

Il professionista da atto di aver letto il presente disciplinare e con la sottoscrizione digitale lo conferma in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta.

IL RAPPRESENTANTE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale)

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale)